

Convenzione n. 58053

Prot. n. 10 del 14-05-2020



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14-2-1963 e per delega della Prof.ssa Ornella Giambalvo, nata a Palermo il 28-4-1967

E

S.I.P.Ped Società Italiana di Psicologia Pediatrica con sede legale in Via viale Croce Rossa 42, PALERMO CAP 90145 (PA), Partita IVA o Codice Fiscale IT06626780826 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante Giovanna Perricone, nato a PALERMO (PA) il 31/07/1948

PREMESSO CHE

per tirocinio curriculare s'intende il tirocinio svolto durante un corso degli studi universitari: (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, in master o scuole di specializzazione), che comporta, di regola, l'acquisizione di CFU; il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;

nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

VISTO

L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

L'art. 3 comma 9 del DM 270/04 ai sensi del quale restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi;

L'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, ai sensi del quale le università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e all'art. 5 del relativo decreto attuativo, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per il corrente anno accademico, almeno un soggetto in tirocinio curriculare di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Il soggetto ospitante provvederà a formulare l'offerta di tirocinio per ciascun anno accademico successivo, specificando il numero complessivo dei soggetti accoglibili in tirocinio di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti. Il soggetto ospitante comunicherà e pubblicherà la disponibilità dei posti di tirocinio tramite apposito applicativo web, in uso presso l'Ateneo.

3. Il numero massimo dei tirocini complessivamente attivati presso ciascuna struttura ospitante è definito nel rispetto della disciplina vigente.

Articolo 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura del Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.
3. Il Soggetto Ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti".

Articolo 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Articolo 6

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni e produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula. Alla scadenza sarà rinnovata con accordo formale tra le parti. Cessa di produrre effetti in caso di recesso, da esercitarsi con preavviso di almeno sessanta giorni, anche solo di una delle parti, da effettuarsi a mezzo pec ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il completamento di tirocini in corso.
2. La presente convenzione sostituisce i precedenti rapporti aventi medesimo oggetto che cessano pertanto di produrre effetti legali.

Articolo 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 8

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; gli oneri relativi sono a carico del Soggetto ospitante, fatte salve specifiche ipotesi di esenzione previste dalla normativa di riferimento. È altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 9

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano alla legislazione vigente in materia e, in particolare, al Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n 462 del 16 febbraio 2017 e s.m.i.

S.I.P.Ped.

Palermo, 16/05/2020 **Società Italiana di Psicologia Pediatrica**

C.F.: 97318450828

Il Presidente

(Prof. G. Perricone)

Per l'Università degli Studi di Palermo
Prof.ssa Ornella Giambalvo

(firma e timbro per il soggetto ospitante)

Giuseppina Perricone

